

TRIBUNALE DI PALERMO

Quarta sezione civile

Decreto di omologazione del piano del consumatore Art. 12 bis L.3/2012

*Il Giudice delegato
dott. Giuseppe Sidoti*

premesse:

che con ricorso depositato il 28.10.2015 Casucci Salvatore e Lotesoriere Domenica hanno presentato un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012, con l'ausilio della dott.ssa Daniela RUNZA nominata al fine di svolgere le funzioni di O.C.C.;

che con provvedimento dei gg. 30.9/3.10/2016, accertata la conformità della proposta alle previsioni di cui agli artt. 7,8,9, stessa legge, è stata fissata l'udienza del 18.11.2016 per consentire ai creditori di interloquire in ordine alla convenienza del piano;

che all'udienza del 18.11.2016, malgrado la regolarità delle comunicazioni, nessun creditore è comparso;

che con Decreto emesso il 12.12.2016, è stato assegnato ai ricorrenti termine di gg. trenta per il deposito di integrazione della proposta e relazione suppletiva dell'OCC;

viste le integrazioni depositate nei termini assegnati;

osserva

il piano proposto dai ricorrenti prevede il pagamento di una esposizione debitoria quantificata in complessivi €. 297.588,74, di cui €. 344,38 per debiti erariali di Lotesoriere Domenica, €.144.815,82 per Mutuo contratto con Monte dei Paschi spa, e la restante somma per finanziamenti e carte di pagamento;

con il piano in esame, quindi, Casucci Salvatore propone il ripianamento delle esposizioni debitorie nei seguenti termini:

mutuo Monte dei paschi Siena in misura dell'80% con rate mensili in sette anni, a far data dalla omologa del piano;

per i restanti creditori, pagamento in percentuali varianti tra un minimo del 3% ed un massimo del 5% nell'arco temporale massimo di anni cinque e mesi sei a far data dalla omologa;



il professionista incaricato quale O.C.C. ha dato regolare comunicazione del piano ai creditori e, con il decreto di fissazione dell'udienza, il G.D. ha già verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9, e la insussistenza di atti in frode ai creditori;

nessun creditore, malgrado la rituale convocazione, ho formulato osservazioni;

non vi è dubbio alcuno che, pur se la cifra offerta è significativa minore rispetto a quella che sarebbe spettata ai rispettivi creditori ove i contratti avessero avuto regolare esecuzione, nondimeno si tratta di una eventualità esplicitamente prevista dal legislatore nella disciplina che regola il piano del consumatore, allorquando – come nel caso di specie – il bene aggredibile in prospettiva liquidatoria non è comunque capiente a sufficienza per garantire i crediti residui nella loro interezza;

in ogni caso, non va dimenticato che la finalità precipua della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione;

se si considera peraltro che alla banca creditrice il piano in questione consente comunque di essere soddisfatta in un lasso temporale contenuto in anni sette, ed ai residui creditori di percepire comunque una quota del credito che, in caso di liquidazione dell'immobile, neppure sarebbe stata loro riconosciuta stante il privilegio del creditore mutuatario, si può quindi concludere formulando un giudizio di ragionevole convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, che deve essere privilegiata soltanto in presenza di comprovati – e qui assenti – vantaggi per i creditori;

infine, va posto a carico del professionista dott. Daniela Runza, nella qualità di O.C.C., l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte;

p.q.m.

visto l'art. 12 bis L. 3/2012

omologa

il piano del consumatore proposto in data 28.10.2015 come integrato il 16.3.2017 da Casucci Salvatore nato a Palermo il 7.5.1977 e Lotesoriere Domenica, nata a Palermo il 30.9.1977, con l'ausilio della dott.ssa RUNZA Daniela in qualità di O.C.C.;

dispone



*la comunicazione del presente provvedimento, a cura del
Professionista, a tutti i creditori;*

dispone

*la pubblicazione del presente provvedimento sul sito
fallimentipalermo.it alla voce altre procedure, a cura dell'O.C.C.*

affida

*all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare
l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte.*

Palermo 4.5.2017

*Il Giudice delegato
(Giuseppe Sidoti)*

